

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO VIABILITA' 3**

N.48-3166/2018

**Strada Provinciale n. 47 della "Valsoana".
Sospensione della circolazione lungo un senso di marcia per lavori di "Realizzazione di nuova
linea elettrica " mediante istituzione di senso unico alternato
dal Km. 0+145 al Km 7+835**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- La Città metropolitana di Torino ha rilasciato autorizzazione prot. n. 97918 con pratica. n. 97181 e successiva modifica prot. n. 473 del 03.01.2018 alla Soc. ENEL s.p.a. per la realizzazione di una nuova linea elettrica lungo la S.P. 47 della "Valsoana" nel tratto compreso tra il Km. 0+145 ed il Km. 7+835.

- Con nota, in data 31.01.2018 mzz mail è pervenuta la richiesta da parte della Ditta AMTECO s.p.a. con sede in Via Trino 202, Vercelli in qualità di Impresa esecutrice, di emissione di apposita ordinanza di istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri, per il periodo 05.02.2018 sino al termine dei lavori con l'esclusione dei sabati e dei festivi nel tratto compreso tra il Km. 0+145 ed il Km. 7+835 della S.P. n. 47 della "Valsoana";

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza della circolazione e permettere la realizzazione delle opere suindicate, alla chiusura di un senso di marcia della S.P. n. 47 della "Valsoana" dal Km. 0+145 ed il Km. 7+835 mediante istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o da movieri per il periodo 05.02.2018 sino al termine dei lavori con l'esclusione dei sabati e dei festivi.

Visto l'art. 7 comma 3 e l'art. 6 comma 4 lettera a) e b) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza "disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione e limitazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

Visto il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

Visto il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 4 marzo 2013, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il responsabile di zona geom. Giuseppe VACCARONO;

Visto l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);

Visto l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

ORDINA

Per le motivazioni in premessa citate, la chiusura di un senso di marcia della S.P. n. 47 della "Valsoana" dal Km. 0+145 al Km. 7+835 mediante istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o da movieri per il periodo 05.02.2018 sino al termine dei lavori con l'esclusione dei sabati e dei festivi.

Il senso unico nell'ambito delle progressive chilometriche indicate potrà avere un'estensione massima di ml 100,00.

Sarà inoltre istituito nell'ambito dell'area di cantiere il limite di velocità di 30 Km/h ed il divieto di sorpasso.

- Il Committente : ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a. ;
- Impresa esecutrice delle opere: Impresa AMTECO s.p.a. con sede in Via Trino 202, Vercelli.

Nell'ambito del cantiere oggetto della presente ordinanza applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 10 luglio 2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano, almeno, i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I D.M. 4 marzo 2013 dandone evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 4 marzo 2013, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 4 marzo 2013.

In caso di nebbia o di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica di cantiere a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale.

Il soggetti avanti indicati rimarranno responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori, inoltre la riapertura al transito dei tratti ultimati potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità oltre al ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.L.gs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n.495/1992 e s.m.i., nonché dei cartelli preventivi di informazione agli utenti mantenendo sollevato ed indenne il Servizio Viabilità 3 da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o non perfetta efficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 comma 3 e 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992 e dagli artt. 116 - 122 del D.P.R. 195/92 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città metropolitana di Torino.

Torino,01/02/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA' 3
Dott. Ing. Matteo TIZZANI